



PROVINCIA DI VENEZIA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE nelle persone dei Sigg.ri

01	Anci Giovanni	19	Gasparotto Giacomo
02	Balleello Marina	20	Madricardo Maria Grazia
03	Balzano Savino	21	Marotta Gennaro
04	Bertoldo Aldo	22	Martin Renato
05	Bison Daniele	23	Moretto Bruno Giuseppe
06	Bisso Vittorio	24	Palmarini Guerrino
07	Boscolo Bisto Mauro	25	Parravicini Massimo
08	Cecchini Antonio	26	Populin Elisabetta
09	Celegon Barbara	27	Salviato Clara
10	Compagno Luciano	28	Santillo Giuseppe
11	Convento Gian Paolo	29	Seccafien Mario
12	Dalla Tor Mario	30	Serafini Amato Loredana
13	Del Bello Roberto	31	Sopradassi Gianni
14	Di Lucia Coletti Laura	32	Spolaor Renato
15	Di Luzio Antonio	33	Stival Giancarlo
16	Farina Paola	34	Tesserin Carlo Alberto
17	Favaro Marco	35	Vanin Renzo
18	Fontana Paolo	36	Vianello Diego

e del Presidente della Provincia Davide Zoggia

Presidente della Seduta: Mauro Boscolo Bisto, Il Presidente del Consiglio

Segretario della Seduta: Gabriele Marziano, Il Segretario Generale

Scrutatori: Consigliere Bertoldo Aldo, Consigliere Fontana Paolo, Consigliere Martin Renato

Risultano assenti i Consiglieri: Marina Balleello, Gian Paolo Convento, Mario Dalla Tor, Paola Farina, Giacomo Gasparotto, Elisabetta Populin, Mario Seccafien, Gianni Sopradassi, Giancarlo Stival, Carlo Alberto Tesserin.

Risulta assente il Presidente della Provincia Davide Zoggia

Verbale di deliberazione

SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 20/04/2006

N. Proposta 2006/32/00005

N. 2006/00032 di Verbale

OGGETTO: Legge 15 dicembre 1999 n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche". Art. 3 - Delimitazione ambito territoriale di applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche. Comune di San Michele al Tagliamento.

Richiamata la Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa di Copenaghen del 29.06.1990, nonché le convenzioni e le dichiarazioni delle Nazioni Unite con cui sono stati assunti gli impegni relativi alla protezione delle minoranze nazionali;

Richiamata la Convenzione-quadro dell'Unione Europea "Protezione delle minoranze nazionali" siglata a Strasburgo il 01.02.1995, con cui il Consiglio d'Europa ha inteso dar esecuzione alla volontà degli stati membri di proteggere l'esistenza delle minoranze nazionali sui rispettivi territori in cui, tra l'altro, si afferma che *"una società che si vuole pluralista e genuinamente democratica deve non solo rispettare l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale ma anche creare condizioni appropriate che le consentano di esprimere, di preservare e di sviluppare questa identità"* per permettere *"alla diversità culturale di essere fonte e fattore non di condivisione, bensì di arricchimento per ciascuna società"*, anche considerato che *"le vicissitudini della storia europea hanno dimostrato che la protezione delle minoranze nazionali è essenziale per la stabilità, la sicurezza democratica e la pace del continente"*;

Richiamata la legge n. 302 del 28.08.1997 con cui l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione-quadro di cui sopra per cui la Repubblica Italiana si impegna ad assicurare la *"protezione effettiva delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a tali minoranze"* quale *"parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell'uomo"*;

Richiamata la legge n. 482 del 15 dicembre 1999 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" che promuove la valorizzazione delle lingue e delle culture diverse nello Stato italiano, in attuazione dell'art. 6 della Costituzione e in armonia con i principi e i valori stabiliti dagli organismi europei ed internazionali, impegnando lo Stato e tutti i suoi organi ad assicurare la tutela delle lingue e delle culture delle popolazioni considerate come minoranze linguistiche storiche;

Premesso che l'art. 2 della suddetta legge specifica la volontà di tutelare la lingua e la cultura delle popolazioni espressamente indicate e nello specifico quelle albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco provenzale, **il friulano**, il ladino, l'occitano ed il sardo, per un totale di n. 12 lingue minoritarie storiche riconosciute;

Considerato che le lingue e le culture proprie delle popolazioni alle quali è riconosciuta la dignità di "minoranze linguistiche storiche" costituiscono strumento indispensabile di comunicazione, scambio e arricchimento reciproco e che sono patrimonio fondamentale di ogni Comunità che va preservato e tutelato;

Rilevato che già altre Province del Veneto hanno provveduto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge n. 482/1999 per la tutela, la protezione e la valorizzazione delle lingue e delle culture delle popolazioni minoritarie di cui all'elenco sopraccitato esistenti sui rispettivi territori, mediante delimitazione dell'ambito territoriale ove storicamente e linguisticamente insiste la minoranza;

Considerato che nello specifico la Provincia di Belluno ha provveduto a delimitare gli ambiti territoriali sui quali si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche relativamente alle comunità "Ladine" e alle comunità "Cimbre", espressioni della lingua e cultura germanica, esistenti entrambi in una vasta porzione del territorio provinciale e quindi in una notevole pluralità di comuni;

Atteso che anche le Province di Vicenza e Verona hanno provveduto a delimitare gli ambiti territoriali di propria competenza su cui applicare le disposizioni di cui alla legge in parola, relativamente alle comunità "Cimbre", rispettivamente per la zona unitaria dell'Altopiano dei Sette Comuni di Asiago e per gli otto Comuni della Lessinia Veronese;

Appurato che un'operazione analoga è stata già realizzata anche da altre Province italiane, tra cui quella di Torino che ha provveduto a delimitare gli ambiti territoriali relativamente alle comunità "Occitani e Francesi" e "Franco-Provenzali" esistenti in numero rilevante su un cospicuo numero di Comuni, pari a 60;

Appurato altresì che anche le Province di Udine, Gorizia e Pordenone hanno provveduto a delimitare gli ambiti territoriali relativamente alle seguenti lingue:

- Udine: "Friulano" (n. 126 Comuni), "Sloveno" (n. 15) e "Tedesco" (n. 5)
- Gorizia: "Friulano" e "Sloveno"
- Pordenone: "Friulano"

Appurato, inoltre, che anche la Provincia di Potenza ha provveduto a delimitare gli ambiti territoriali relativamente alla comunità "Arbareshe" parlanti la lingua albanese su 5 Comuni del territorio per un totale di circa 8.000 cittadini;

Visto che anche la Provincia di Nuoro ha provveduto a delimitare gli ambiti territoriali relativamente alla comunità parlante la lingua sarda ricomprendendo il territorio di tutti i 55 comuni della provincia e che la Provincia di Oristano ha delimitato gli ambiti territoriali, sempre relativamente alla lingua sarda, corrispondenti a 75 comuni sugli 88 esistenti e che sta procedendo alla delimitazione dei rimanenti;

Vista la deliberazione consiliare del Comune di San Michele al Tagliamento del 09/08/2000, trasmessa agli atti della Provincia in data 15.11.2004 di richiesta al Consiglio provinciale di ricomprendere l'intero territorio comunale di San Michele al Tagliamento nell'ambito territoriale nel quale si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste ai sensi della legge 482/99;

Vista la successiva nota del Comune di San Michele al Tagliamento del 24.05.2005 ricevuta con prot. n. 41764 del 08.06.2005 con la quale si conferma la richiesta che il comune di cui trattasi venga individuato come comune di lingua e cultura friulana ai sensi della legge 482/1999;

Visto che in base all'art. 3 comma 1) della suddetta legge n. 482 del 15 dicembre 1999 il Consiglio Provinciale ha il compito di delimitare l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche, con atto motivato, sentiti i Comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni;

Visto che il D.P.R. n. 345 del 2.5.2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13.09.2001 "Regolamento di attuazione della legge 482 del 1999" precisa all'art. 1, comma 3, che l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica prevista dalla legge coincide con il territorio in cui la minoranza è storicamente radicata e in cui la lingua ammessa a tutela è il modo di esprimersi dei componenti la minoranza linguistica;

Visto che il regolamento precisa inoltre all'art. 1, comma 5, che la presenza della minoranza si presume quando il Comune o parte di esso sia incluso nella delimitazione territoriale operata da una legge statale o regionale anteriore alla data di entrata in vigore della legge 482;

Considerato che la Regione Veneto con L.R. n. 73 del 23.12.1994 "Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto", riconosce nelle comunità minoritarie storicamente presenti sul suo territorio un segno di vitalità per la stessa civiltà veneta e uno stimolo al suo arricchimento e a tal fine promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle stesse mediante sostegno finanziario a favore delle iniziative volte a garantire la conservazione, il recupero e lo sviluppo della loro identità culturale e linguistica;

Atteso che la Regione Veneto all'art. 3 comma d) della legge suddetta definisce tra i soggetti beneficiari dei contributi anche il comitato rappresentativo delle associazioni friulane del portogruarese "Furlans", regolarmente costituito, con sede in San Michele al Tagliamento e che ricomprende, tra gli altri, anche il Comune stesso di San Michele al Tagliamento, avendo di fatto già riconosciuto, prima dell'entrata in vigore della normativa nazionale, l'esistenza sul territorio provinciale di Venezia della comunità minoritaria "Friulana";

Considerato altresì che con propria DGR relativa al riparto dei contributi anno 2005 di cui alla L.R. 73 suddetta, la Regione Veneto ha stimato la consistenza della minoranza friulana nel portogruarese nella misura del 20% degli abitanti dell'intero comprensorio riferibile ai Comuni di Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, S. Michele al Tagliamento, Teglio Veneto;

Visto il "Primo rapporto sullo stato delle Minoranze in Italia" pubblicato dal Ministero dell'Interno nell'anno 1994 ove al capitolo sulla comunità friulana "Località in cui si è insediato il nucleo principale e dislocazione di eventuali frange in altre località" si evidenzia che *"i friulanofoni formano una minoranza-maggioranza, in quanto vantano una condizione particolare, quella di essere all'interno della propria regione, una vera e propria maggioranza, inferiore numericamente solo a quella sarda, che però conosce l'italiano ed il dialetto veneto, limitatamente agli abitanti dei Comuni finitimi con Portogruaro in provincia di Venezia"*;

Visto il "Primo rapporto - l'Europa delle Minoranze" pubblicato dal Ministero dell'Interno nello stesso anno contenente un capitolo dedicato alla minoranza friulana, che ribadisce che il territorio provinciale di Venezia sul quale insiste la minoranza in questione coincide con *"gli abitanti dei Comuni finitimi con Portogruaro in provincia di Venezia"*;

Considerato che pare significativo considerare le minoranze linguistiche storiche di cui all'art. 2 della legge 482/1999 con il loro patrimonio linguistico, storico e culturale quali elementi fondamentali per lo sviluppo civile e sociale dei territori comunali interessati, anche al fine di incoraggiare lo spirito di tolleranza e dialogo inter-culturale, nonché di promuovere il rispetto e la comprensione reciproca, in una società che sta diventando sempre più multietnica e aperta all'altro;

Rilevato che, tra le varie norme di tutela della legge 482/1999, è previsto quanto segue:

1. per le scuole materne, elementari e secondarie di primo grado *"accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative"* ed inoltre *"attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali"* ed *"iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta"* (art. 4, commi 1,2,3)
2. *"i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela"* (art. 7, comma 1)
3. la possibilità di usare, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, la lingua ammessa a tutela (art. 10, comma 1)
4. *in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali* (art. 10, comma 1)

Considerato che nel territorio provinciale veneziano esiste una realtà friulana storicamente radicata ed attiva identificata con una parte del Mandamento di Portogruaro e quindi anche con San Michele al

Tagliamento e che tra la popolazione autoctona di San Michele al Tagliamento si parla anche la lingua friulana, nella variante del basso Friuli occidentale;

Considerato che il friulano è una lingua neo-latina del gruppo ladino che si è formata più o meno intorno all'anno mille ed ha mantenuto durante i secoli un'originalità tutta sua che la rende, ancora oggi, molto diversa dall'italiano e dagli altri idiomi parlati nei territori limitrofi (veneto, tedesco e sloveno). Esso è un idioma che è la diretta prosecuzione del latino volgare, parlato dagli antichi romani e trasformato nei secoli, per effetto della lingua che prima della colonizzazione romana si parlava in Friuli, il celtico, dando così origine al friulano, come trasformazione operata dai Celti sul latino;

Atteso che secondo gli studi più autorevoli in materia il friulano ed il veneto hanno avuto per le diverse vicissitudini storiche e politiche un'evoluzione nettamente diversa e separata e che, a tutt'oggi il friulano e il veneto nonché il friulano e l'italiano sono lingue diverse che non si sono amalgamate nonostante le reciproche contaminazioni;

Considerato quanto affermato da A. Cobai che sostiene che "al giorno d'oggi il solco linguistico che separa il Friuli dal Veneto e, su un piano più largo, dal resto dell'Italia, è notevole dal punto di vista della fonetica: in tal misura che non si esita affatto a considerare il friulano come una lingua" (Cobai 1970 – Essai de comparaison de deux domaines dialectaux voisins de l'Italie du Nord: vénétien et frioulan);

Considerato pertanto che alcune comunità del Veneto orientale, nei loro valori culturali ed etno-antropologici conservano ancora oggi costumi, tradizioni, radici, identità, lingua, oggetti e segni della cultura originaria friulana che vanno preservati per evitare la massificazione e la perdita di identità che ogni popolo deve avere;

Visto che esistono pertanto motivazioni storiche, culturali e linguistiche oggettive e verificabili che rendono una parte del Mandamento di Portogruaro linguisticamente affine al vicino Friuli e che ancora a tutt'oggi il friulano è una lingua attiva, viva e correntemente utilizzata dai locali;

Atteso che il Comune di San Michele al Tagliamento nel proprio statuto, all'art. 5 afferma di "favorire la tutela ed il recupero del patrimonio linguistico, storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività";

Atteso che le norme di tutela della legge 482/1999 costituiscono un importante e significativo contributo per la conoscenza, la valorizzazione, la salvaguardia e la diffusione del patrimonio linguistico e culturale della minoranza linguistica friulana che insiste sul territorio comunale di San Michele al Tagliamento;

Considerato che occorre procedere alla perimetrazione del territorio ove risiede storicamente la popolazione con lingua e cultura friulana nell'ambito della provincia di Venezia, vista:

- la deliberazione del Consiglio Comunale di San Michele al Tagliamento di richiesta di riconoscimento dell'intero territorio comunale sul quale applicare le disposizioni di tutela delle Minoranze linguistiche storiche previste dalla legge 482/1999;
- la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto per il riparto dei contributi anno 2005 di cui alla L.R. 73/1994 "Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto", con cui viene stimata la consistenza della minoranza friulana nel portogruarese nella misura del 20% degli abitanti dell'intero comprensorio riferibile al Mandamento di Portogruaro e quindi ai Comuni di Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, S. Michele al Tagliamento, Teglio Veneto;

Considerato che la delimitazione territoriale mandamentale potrà essere sottoposta a modifiche ed integrazioni sulla base degli atti deliberativi che i singoli Comuni della provincia di Venezia interessati alla salvaguardia, valorizzazione e diffusione di una lingua e cultura assoggettata a tutela ai sensi dell'art. 2 della legge 482/1999 vorranno far pervenire a questa Amministrazione, tenuto altresì conto delle norme regolamentari di attuazione della presente legge;

Visto che in base al succitato D.P.R. n. 345 del 2.5.2001 "Regolamento di attuazione della legge 482 del 1999" art. 1 comma 4) il Consiglio Provinciale è tenuto a pronunciarsi sulla delimitazione dell'ambito territoriale, con atto motivato dal ricevimento delle richieste avanzate dai soggetti interessati;

Sentite le commissioni consiliari competenti;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di spesa e pertanto costituisce atto non rilevante ai fini contabili;

Tutto ciò premesso e ritenuto, il Consiglio Provinciale

d e l i b e r a

1. di prendere atto che nel territorio provinciale di Venezia esiste una minoranza friulana, stimata dalla Regione Veneto, nella misura del 20% degli abitanti dell'intero comprensorio riferibile al Mandamento di Portogruaro e quindi ai Comuni di: Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Teglio Veneto, ove la lingua friulana è tradizionalmente e significativamente parlata e correntemente utilizzata;

2. di delimitare l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle Minoranze linguistiche storiche delle popolazioni friulane come previsto dalla legge 482/1999, art. 3, al perimetro geografico comunale del Comune di San Michele al Tagliamento, vista la richiesta dello stesso;
3. di dare atto che la delimitazione territoriale a carattere provinciale come stabilita al punto 2) potrà essere soggetta a modifiche ed integrazioni sulla base degli atti deliberativi che i singoli Comuni della provincia di Venezia riferibili al Mandamento di Portogruaro interessati alla salvaguardia, valorizzazione e diffusione della lingua e cultura friulanofona vorranno far pervenire a questa Amministrazione, tenuto altresì conto delle norme regolamentari di attuazione della legge 482/1999;
4. di impegnare tutti gli organi dell'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento delle attività di competenza, al pieno rispetto dei principi e delle indicazioni contenute nella legge 482/1999;
5. di trasmettere, inoltre, copia della presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Prefettura di Venezia, alla Regione Veneto e al Comune di San Michele al Tagliamento;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che pertanto è non rilevante ai fini contabili.

Parere favorevole di regolarità tecnica (ex art. 49 D.Lgs. 267/2000)
Il Responsabile del Servizio
Gloria Vidali

Parere di regolarità contabile (ex. art. 49 D.Lgs. 267/2000). Non rileva ai fini contabili.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Monica Salviato

Il Presidente del Consiglio dà la parola al Presidente della II^a Commissione competente per materia che relaziona sui contenuti del provvedimento.

Successivamente intervengono i Consiglieri Moretto e Bison, quest'ultimo per esprimere contrarietà al provvedimento.

Viene poi data la parola all'Assessore Zanutel.

Concluso il dibattito il Presidente del Consiglio pone in votazione palese la proposta di deliberazione, il cui esito, accertato dagli scrutatori, è quello di seguito riportato:

Presenti:	n. 26 (la Consiglieria Salviato non partecipa al voto)
Astenuti:	n. /
Votanti: n.	25
Favorevoli:	n. 23
Contrari:	n. 2 (Bison e Parravicini)

per l'effetto è approvata.

Con successiva, separata votazione, con 23 voti favorevoli, nessun voto contrario, 2 astenuti (Bison e Parravicini), su 26 Consiglieri presenti, (il Presidente del Consiglio non partecipa al voto) il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile per motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MAURO BOSCOLO BISTO

IL SEGRETARIO GENERALE
GABRIELE MARZIANO

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il giorno 27/04/2006 rimanendovi per 15 gg. consecutivi a tutto il 12/05/2006, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Funzionario amministrativo
Dott. Maria Ugliano

Il presente provvedimento è esecutivo il 08/05/2006 per decorso del 10° giorno dalla pubblicazione ex art. 134 - 3° comma - D.Lgs. n. 267/2000

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Funzionario amministrativo
Dott. Maria Ugliano

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Provinciale per 15 gg. consecutivi dal 27/04/2006 al 12/05/2006

Funzionario amministrativo
Dott. Maria Ugliano

Il presente documento è firmato digitalmente.

**L'ALLEGATO E' DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA**